

Originale

Ordinanza Sindacale

N. 000034 data 31/07/2026

Classifica 0009.0004

Oggetto: Disposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute, dell'ambiente e del patrimonio, dirette ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago. Estate 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con precedenti ordinanze sindacali n. 21/2022, n. 16/2023, n. 20/2024 e n. 22/2025 sono state adottate disposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute, dell'ambiente e del patrimonio sull'intero territorio comunale, con efficacia nei periodi estivi dei relativi anni;
- a seguito dell'analisi degli esiti dei controlli delle forze dell'ordine, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla civile convivenza ed alla sicurezza urbana (schiamazzi, risse ed altri comportamenti anche penalmente rilevanti), in occasione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza tenutosi il 18 febbraio scorso presso la sede comunale di San Benedetto del Tronto ed in data 15 maggio 2026 presso la Prefettura di Ascoli Piceno è emersa la necessità di implementare i servizi di controllo in vista dell'avvio della stagione turistica, nonché di riproporre un'apposita ordinanza che copra il periodo estivo, riscontrando l'efficacia dei succitati analoghi dispositivi sindacali già adottati negli anni precedenti che, attraverso la previsione di regole ben definite sulla disciplina degli orari di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, delle limitazioni alla diffusione sonora all'esterno dei locali pubblici, del divieto del consumo di bevande alcoliche e della detenzione di contenitori di vetro e lattine, ha consentito una efficace e certa azione di controllo da parte delle Forze dell'Ordine;
- negli incontri con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative - ultimo quello del 25 giugno scorso - è stata evidenziata la necessità di intensificare ulteriormente il già virtuoso circuito informativo-collaborativo tra l'Amministrazione comunale e gli stessi operatori attraverso incontri periodici ove affrontare le criticità emerse nonché valutare eventuali interventi per sensibilizzare all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici ed eventualmente per reprimere comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO che:

- in occasione della stagione estiva, l'Amministrazione comunale sta programmando una serie di eventi e che, nell'ambito delle politiche di animazione delle proprie attività, ai suddetti eventi si affiancherà tutta una serie di iniziative promosse dai singoli locali;
- nel periodo in oggetto, il prevedibile e consistente afflusso di persone richiede idonee e specifiche misure di prevenzione per scongiurare e, se del caso, reprimere comportamenti contra legem che minano la civile convivenza e determinano situazioni di disagio sociale;
- è consolidata l'abitudine, da parte di numerose persone, soprattutto delle fasce giovanili, di portarsi presso i locali e le aree pubbliche adiacenti agli stessi, allo scopo di consumare bevande anche alcoliche, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- nel territorio comunale è presente, oltre ad un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori, soprattutto nelle ore serali e notturne, anche un rilevante numero di stabilimenti balneari, attività commerciali, artigianali, ivi

comprese quelle esercitate attraverso distributori automatici, che effettuano in orario serale e notturno la vendita per asporto di bevande;

- tale situazione sovente fa riscontrare forti elementi di criticità, concernenti in particolare i profili della tutela acustica e del degrado ambientale, ampiamente riportati dai mezzi di informazione, evidenziati da numerosi esposti dei cittadini residenti e da sopralluoghi delle Forze di Polizia, che ripetutamente hanno contestato violazioni alle norme sulla somministrazione e sulle attività rumorose del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

RITENUTO, che il disturbo del riposo delle persone residenti nelle aree della città particolarmente affollate di pubblici esercizi, esercizi commerciali, circoli privati e attività artigianali, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzati alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici sia direttamente proporzionale al carico antropico aggiuntivo connesso a tali attività;

RITENUTO ancora che tale carico antropico aggiuntivo espliciti i propri effetti nocivi soprattutto nelle tarde ore notturne e che necessiti trovare un giusto temperamento tra diritto allo svolgimento delle attività economiche e diritto al riposo;

RILEVATO che le criticità riscontrate sono tali da configurare potenziali danni alla salute, all'ambiente e al patrimonio;

CONSIDERATO che nonostante l'attività di controllo della Polizia Locale e delle autorità di pubblica sicurezza, il fenomeno che si verifica in queste aree urbane risulta meritevole di un opportuno intervento regolatorio per conseguire una regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;

RITENUTO, pertanto, in considerazione delle criticità evidenziate, di dover applicare una serie di misure e limitazioni, a tutela dei valori prevalenti del diritto al riposo e alla salute della cittadinanza residente, nonché alla tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, con l'obiettivo di salvaguardare il clima acustico delle aree interessate e le condizioni ambientali e viabilistiche complessive;

DATO ATTO che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;
- le disposizioni in materia perseguono anche l'obiettivo della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale", essendo dirette a responsabilizzare i gestori sugli effetti diretti indotti dalla presenza della loro attività, sensibilizzandoli a limitare le ripercussioni negative nei confronti dei cittadini residenti in zona e sull'uso degli spazi pubblici;
- quanto verrà disposto a tutela dell'interesse pubblico, ma anche delle attività imprenditoriali private in questione, potrebbe avere riflessi negativi su queste ultime, che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai vari protocolli, in un contesto locale particolarmente iperattivo;
- i vincoli imposti sono giustificati da finalità di tutela della salute, dell'ambiente urbano e del patrimonio, e pertanto coerenti con gli obblighi comunitari, nell'ottica di temperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto al riposo ed alla salute dei residenti nonché alla tutela dell'ambiente e del patrimonio;

ATTESO che il D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'Amministrazione comunale e le competenze quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

RICHIAMATI:

- il D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito nella L. 18.04.2017 n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, come modificato dal D.L. 4.10.2018 n. 113, come convertito nella L. 1.12.2018 n. 132 che, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- l'art. 50, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali*, come modificato ed integrato dall'articolo 8 - comma 1 - lettera a/2 del D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni nella Legge 48/2017, il quale dispone che *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.....”*;
- la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017, con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;
- il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, che fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;
- il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, il quale rimarca che *“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”*;
- il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, il quale stabilisce che le *“disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità....e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”*;
- il punto 4 della Circolare n. 3644/C/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, in cui viene osservato che *“specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (...), possono continuare ad essere applicati (...), potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare “danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148”*;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva Bolkestein), la quale riconosce, quali limiti di accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i *“motivi d'interesse generale”*, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali *“l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale”*, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

- la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41, in cui è prevista la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;
- l'“Accordo” per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 sottoscritto in data 15 maggio 2025 tra la Prefettura di Ascoli Piceno e le Associazioni di categoria degli esercizi pubblici;
- L'Art. 84 della Legge Regionale 5 agosto 2022, n. 21 in rubrica “Limitazioni all'esercizio dell'attività”, il quale recita:

I Comuni vietano la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere:

- a) *permanente o temporaneo;*
 - b) *adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'articolo 9 del r.d. 773/1931;*
 - c) *adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.*
- L'Art. 88, comma 5, della Legge Regionale 5 agosto 2022, n. 21 in rubrica “Orari”, il quale recita: *“Il Comune, ai sensi della normativa statale vigente, può prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, anche in aree delimitate del territorio e per periodi determinati, per prevalenti motivi di interesse pubblico.”;*
 - il DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117, recante: “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.”, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, il quale all'art. 6, in rubrica “Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza”, recita:

2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. “I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

- a) *la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;*
- b) *le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.”;*

2-quinquies. *I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio **decreto** n. 773 del 1931.*

PRESO ATTO di quanto nuovamente ribadito dalla Corte di Cassazione III Sez. Pen. con sentenza del 4 febbraio 2022 n. 3952, che risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo *ius excludendi* o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica;

PRESO ATTO inoltre di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione III Sez. Civ. con sentenza del 23 maggio 2023 n. 14209, con cui viene riconosciuto l'obbligo per la P.A. sia ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni (cioè controllare le emissioni rumorose negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi di intrattenimento) e quindi a rispettare il principio del *neminem laedere*, sia a riportare le immissioni sonore al di sotto della soglia di tollerabilità; tale titolarità passiva, riconosciuta dalla normativa vigente in capo alla P.A., ne potrebbe pertanto comportare una condanna sia al risarcimento del danno patrimoniale conseguentemente patito dal privato, sia all'adozione di accorgimenti idonei a limitare comportamenti scorretti da parte dei frequentatori dei medesimi spazi pubblici;

PRESO ATTO, inoltre, di quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, con la Sentenza n.00969/2026 del 26.06.2026 che ha respinto il ricorso avverso l'Ordinanza Sindacale di questo Comune n. 21 del 30.06.2026 recante: "*Disposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute, dell'ambiente e del patrimonio, dirette ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago*", confermando pertanto la legittimità di tale provvedimento;

CONSIDERATO che risulta in corso di redazione il regolamento comunale per la convivenza tra funzioni residenziali ed attività di esercizio pubblico e svago, nell'ottica di un corretto adempimento al disposto dell'art. 50 comma 7ter del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che:

- pur riservandosi di disciplinare i suddetti fenomeni con precisi atti di normazione ordinaria, previa concertazione con le categorie e la cittadinanza, di intervenire con immediatezza per tutte le ragioni su esposte, considerata la necessità di porre in essere le misure volte alla preventiva tutela della sicurezza e dell'igiene urbana attraverso attività poste a difesa delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel Comune di San Benedetto del Tronto e la coesione sociale mediante l'adozione del presente specifico provvedimento;
- per le ragioni sopra esposte sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e di frequenti interventi degli organi di informazione;
- sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e dei luoghi che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, con riserva di rimodulare e/o prorogare le misure

secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;

- il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere con quello compreso tra il 3 agosto ed il 7 settembre 2026;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 28 del 03.07.2026, di pari oggetto, che cessa i suoi effetti il 2 agosto 2026 nell'intesa di rimodulazione e/o proroga a seguito delle risultanze del monitoraggio locale;

PRESO ATTO degli esiti dell'interlocuzione avuta con le Forze dell'Ordine dalla quale emerge la necessità di replicare le disposizioni dell'Ordinanza di cui al precedente punto avuto contezza di diversi episodi di "*malamovida*" legati all'abuso di alcol verificatesi nel primo periodo estivo;

RITENUTO pertanto di replicare le disposizioni della propria Ordinanza n. 28 del 03.07.2026 apportando sensibili modifiche alla stessa per adeguare le relative prescrizioni all'evoluzione del fenomeno della "*malavovida*" molesta;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 241/90;
- stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nel territorio comunale, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;
- dell'adozione del presente provvedimento sono stati preventivamente informati il Prefetto ed il Questore di Ascoli Piceno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa

1. ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- a. Le attività in possesso della licenza di cui agli artt. 68-69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S., potranno protrarre l'apertura dell'esercizio **fino alle ore 04:45 del giorno successivo**;
- b. I pubblici esercizi, gli esercizi commerciali, i circoli privati e le attività artigianali, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzati alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici, compresi i locali in possesso della licenza di cui agli artt. 68-69-80 TULPS, devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - è fatto **divieto in tutti i giorni della settimana dalle ore 24:00 alle ore 06:00** del giorno successivo:
 - di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche **per l'asporto** in qualsiasi contenitore;
 - di vendere **per asporto** bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e

in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

All'interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne date in concessione, resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle misure di sicurezza fino alle ore 02:15 del giorno successivo. E' sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.

2. INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E PATRIMONIO

Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni in materia di inquinamento acustico, è assolutamente vietata la **diffusione sonora all'esterno dei locali** di esercizio e nelle aree date in concessione (*dehor*), anche attraverso la voce amplificata di *disc-jockey* o *vocalist*, **dal lunedì al giovedì** nella fascia oraria **successiva alle ore 01:00 del giorno seguente** e **dal venerdì alla domenica** nella fascia oraria **successiva alle ore 02:00 del giorno seguente**.

Dal sabato al lunedì, nella fascia oraria **compresa tra le ore 01:00 e le ore 02:00**, fermo restando il suddetto divieto, sarà consentita soltanto la diffusione di musica registrata, con esclusione quindi dell'intervento "dal vivo" di disc-jockey o vocalist, attenendosi rigorosamente al rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione stabiliti nella rispettiva area, come individuata dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale.

Considerato che in occasione di alcuni eventi estivi e dei festeggiamenti di ferragosto si svolgeranno sul territorio comunale manifestazioni ed intrattenimenti musicali organizzati dai pubblici esercizi aventi particolare richiamo e importanza a livello turistico, per i quali si prevede un notevole afflusso di persone in ragione dell'elevato numero di presenze di turisti, e che la notte a cavallo tra il 14 ed il 15 agosto rappresenta il momento clou dell'estate con la presenza di numerosi avventori e turisti che affolleranno il lungomare e le strade cittadine e, conseguentemente, i pubblici esercizi che animeranno la serata con intrattenimenti musicali, **si dispone, dalle ore 01:00 alle ore 02.30 di domenica 9 agosto 2026, in occasione dell'evento denominato "SBT Summer Night" e di sabato 15 agosto 2026, la sospensione del divieto di diffusione sonora all'esterno dei locali di esercizio e nelle aree date in concessione (*dehor*), anche attraverso la voce amplificata di *disc-jockey* o *vocalist*, di cui al comma 1 del punto 2 della presente ordinanza.**

È altresì vietato collocare **erogatori ovvero spillatori di bevande alcoliche alla spina** nelle aree date in concessione (*dehor*) e comunque all'esterno dei locali di esercizio.

È fatto altresì obbligo:

- **di vigilare**, anche attraverso personale qualificato, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, sul rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti della presente ordinanza;
- **di provvedere** ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento, all'interno dei locali e nelle aree esterne date in concessione, nel caso venissero compromesse le condizioni sopraccennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente la necessità di intervento alle Forze dell'Ordine;
- **di promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al bere**, sul **contenimento delle emissioni sonore** e sul **contenuto della presente ordinanza**, attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;
- **di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni** antistanti ed adiacenti agli esercizi nonché di **assicurare** la presenza permanente in misura adeguata di **presidi igienico sanitari** e di **contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti**, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;
- **di provvedere**, salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell'orario di chiusura dell'esercizio,

a rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli **arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali**, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

3. DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

È vietato su tutto il territorio cittadino **dalle ore 24:00 alle ore 06:00** del giorno successivo:

- **il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**, comunque denominati e definibili, delimitati o meno;
- **la detenzione** di qualsiasi genere **di contenitore di vetro, lattine o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere** o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, **nelle aree pubbliche o aperte al pubblico**, comunque denominate e definibili, delimitate o meno.

4. PERIODO DI VIGENZA

La presente ordinanza ha efficacia nel periodo intercorrente **tra il 3 agosto 2026 e il 7 settembre 2026** compreso, **su tutto il territorio cittadino, fatta salva la riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire.**

ESORTA

i titolari/gestori delle attività sopra riportate - al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via - a farsi coadiuvare (singolarmente o consorziandosi) da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tale personale deve essere facilmente riconoscibile anche dalle forze di Polizia;

DISPONE

che i titolari delle attività in possesso della licenza di cui agli artt. 68-69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S.:

- 1) consentano i “nuovi” ingressi fino alle ore 04:00;
- 2) riducano le emissioni sonore mediante impianti di amplificazione alle ore 04:15;
- 3) interrompano le emissioni sonore mediante impianti di amplificazione alle ore 04,30, anche alla luce di quanto stabilito nella sopra citata sentenza della Cassazione civile n. 14209 del 23.05.2023;
- 4) provvedano alla chiusura alle ore 04:45;
- 5) consentano il deflusso graduale degli avventori per un ulteriore quarto d'ora dopo l'orario di chiusura;

DÀ ATTO

delle disposizioni:

- dell'art. 650 del Codice Penale: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”;
- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001, contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;

- dell'art. 6 - comma 2 - del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010, che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00;
- dell'art. 76 - comma 2 - della L.R. 5/08/2021 n. 22, che vieta la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici;
- dell'art. 14-bis della Legge 125/2001, che vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche tramite distributori automatici in orario notturno dalle ore 24:00 alle ore 7:00 e, se svolta in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, dalle ore 24:00 alle ore 6:00 (art. 6 comma 2-bis D.L.n. 117/2007 conv. L. 160/2007). Il mancato rispetto della presente prescrizione, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 ad € 30.000,00, oltre alla confisca della merce e delle attrezzature;
- dell'art. 689 del Codice Penale, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 158/2012 convertito dalla L. n. 189/2012, il quale dispone che la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche tramite distributori automatici in orario consentito resta permessa purché l'esercente sia in grado di accertare la maggiore età dell'acquirente o tramite sistemi di lettura ottica dei documenti o tramite la presenza di personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

DISPONE ALTRESI' CHE

- salvo quanto previsto dalle normative di settore e sempre che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel **punto 1)** della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, prevedendo, nei limiti edittali previsti, il pagamento in misura ridotta pari a € 300,00, così come determinato dalla Giunta Comunale con atto n. 122/2022 ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, da applicarsi secondo le procedure previste dalla medesima Legge 689/81;
- la violazione degli obblighi e prescrizioni dei **restanti punti** della presente ordinanza, salvo quanto previsto dalle normative di settore e sempre che non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 ad € 500,00**, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981. Gli importi stabiliti dal presente comma potranno essere modificati ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n. 689/81 a mente del quale *“Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.”*;
- nei casi di reiterata inosservanza dei divieti previsti ai punti nella presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48;

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul portale istituzionale comunale, viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale, alle Associazioni di categoria e ai Presidenti dei Comitati di quartiere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco
NICOLA MOZZONI¹

¹Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Visto

Id.36 data 30/07/2026	Oggetto: Disposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute, dell'ambiente e del patrimonio, dirette ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago. Estate 2026.
--------------------------	--

VISTO: IL DIRIGENTE
COCCIA GIUSEPPE¹.